

ALLEGATO “D”

PROCEDURA DI ARBITRATO SEMPLIFICATO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. La Procedura di arbitrato semplificato si applica ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della medesima quando il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 250.000, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell'atto introduttivo.
2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, fino allo scambio degli atti introduttivi.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Procedura si applicano le disposizioni del Regolamento Arbitrale, in quanto compatibili.
4. Il Consiglio Arbitrale, su istanza dell'arbitro prima della costituzione del Tribunale Arbitrale o d'ufficio, può stabilire che le disposizioni della Procedura di arbitrato semplificato non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.

Articolo 2 – Gli atti introduttivi

1. L'attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria Generale. La domanda di arbitrato deve contenere il nome e il domicilio delle parti, la descrizione della controversia, le domande e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore, la convenzione arbitrale e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.
2. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda trasmessa dalla Segreteria Generale. La risposta deve contenere il nome e il domicilio del convenuto, l'esposizione della difesa, le eventuali domande riconvenzionali e il loro valore economico, l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi con specificazione – a pena di inammissibilità – dei fatti che si intendono provare attraverso gli stessi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia e sulla sede e la lingua del procedimento, la procura al difensore e ogni altra indicazione o documento che la parte ritenga utile produrre.
3. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, l'attore deve depositare presso la Segreteria Generale una replica entro 15 giorni dalla ricezione della risposta del convenuto.

Articolo 3 – Nomina, conferma, ricusazione e sostituzione dell'arbitro

1. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un arbitro unico, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale. L'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria Generale la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine indicato dalla stessa.
3. Ciascuna parte può depositare osservazioni o un'istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro o dalla successiva conoscenza di ogni eventuale circostanza o motivo idonei a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Arbitrale.
5. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento quando l'arbitro debba essere sostituito.
In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 45 giorni.

Articolo 4 – Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. La Segreteria Generale trasmette all'arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L'arbitro costituisce il Tribunale Arbitrale, con un atto datato e sottoscritto, entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale.

Articolo 5 – Il procedimento

1. L'arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata.
2. L'arbitro conduce il procedimento nel modo che ritiene più opportuno e più idoneo a favorirne una rapida conclusione. In particolare, sentite le parti, l'arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie delle parti, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
3. Salva diversa determinazione dell'arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola ulteriore memoria, nel termine a tal fine assegnato.
4. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del tribunale arbitrale.

5. L'arbitro, su richiesta di una parte o d'ufficio ove lo ritenga necessario, fissa un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale. L'udienza può svolgersi mediante audio o video conferenza ovvero con altri mezzi idonei.

6. I termini fissati dall'arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.

Articolo 6 - Il lodo

1. L'arbitro deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro tre mesi dalla data di costituzione del Tribunale Arbitrale.

2. La Segreteria Generale trasmette alle parti il lodo entro 5 giorni dalla data del deposito.

3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

Articolo 7 – I costi

1. La Segreteria Generale determina il valore delle domande delle parti e, dopo il deposito del rispettivo atto introduttivo, richiede a ciascuna di esse un fondo iniziale correlato al valore delle proprie domande.

2. La Segreteria Generale può richiedere alla parte convenuta che non abbia presentato domande riconvenzionali il versamento di un fondo.

3. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.

4. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

ALLEGATO "E"

CLAUSOLE DI ARBITRAGGIO, AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E COSTI

a) CLAUSOLA PER LA NOMINA DELL'ARBITRATORE

In caso di disaccordo tra le parti, la parte più diligente ricorrerà alla Camera Arbitrale di Milano affinché nomini un arbitratore il quale, sentite le parti in contraddittorio e valutate tutte le circostanze, determini la seguente prestazione contrattuale: [...] "

I costi del servizio di nomina dell'arbitratore sono quelli previsti dall'offerta "Cam on demand" relativamente alla nomina di arbitro.

b) CLAUSOLA PER ARBITRAGGIO CAM

In caso di disaccordo tra le parti, la parte più diligente ricorrerà alla Camera Arbitrale di Milano affinché nomini un arbitratore il quale, sentite le parti in contraddittorio e valutate tutte le circostanze, determini la seguente prestazione contrattuale: [...] "

Le parti concordano di applicare alla procedura di arbitraggio il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, che dichiarano di conoscere e accettare interamente, in quanto compatibile.

I costi del servizio di amministrazione del procedimento di arbitraggio, in particolare gli onorari di Camera Arbitrale e dell'arbitratore, saranno determinati dal Consiglio Arbitrale sulla base delle Tariffe contenute nel presente Regolamento; nella liquidazione dell'onorario dell'arbitratore, il Consiglio Arbitrale applicherà i parametri di cui all'art. 40.7 del Regolamento.